

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto di aggiudicazione comunicata alle ricorrenti il 16 marzo 2017, relativa all'offerta depositata dalle ricorrenti in risposta alla procedura di appalto pubblico (riferimento 2016-MIBO_IPA_PPI-002), con cui sono state informate del fatto che la loro offerta non era stata considerata come la più economica;
- condannare il convenuto al risarcimento, a favore delle ricorrenti, di danni punitivi per l'importo di EUR 100 000 (euro centomila); e
- condannare il convenuto a pagare le spese legali e altri costi, nonché le spese sostenute in relazione al presente ricorso, anche nel caso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo, relativo al fatto che il convenuto avrebbe violato le norme di diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, i principi di trasparenza e le disposizioni delle direttive in materia di appalti pubblici, nonché la Guida Pratica del FEI, non avendo comunicato alle ricorrenti i punteggi assegnati all'offerta prescelta per ciascun criterio di aggiudicazione e un'analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza della loro offerta rispetto a quella prescelta. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha violato il principio di buona amministrazione pregiudicando il diritto delle ricorrenti ad un ricorso effettivo avverso la decisione impugnata.

Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Air France-KLM/Commissione

(Causa T-337/17)

(2017/C 256/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare integralmente, sul fondamento dell'articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione europea C(2017) 1742 final del 17 marzo 2017 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, Caso COMP/39258 — Trasporto aereo, nella parte in cui riguarda l'Air France-KLM, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, sul fondamento del suo primo motivo;
- in subordine, qualora il Tribunale non pronunci l'annullamento integrale della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del primo motivo:
 - annullare l'articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, in quanto la constatazione dell'infrazione unica e continuata imputata all'Air France-KLM è basata su prove fornite dalla Lufthansa nell'ambito della sua domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, e la motivazione alla base di esso, l'articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all'Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l'articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell'articolo 261 TFUE, l'importo di tali ammende, conformemente al suo secondo motivo;

- annullare l'articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui esclude dalla sfera dell'infrazione unica e continuata imputata all'Air France-KLM alcune compagnie aeree menzionate nella motivazione della decisione come coinvolte nelle pratiche relative a tale infrazione, e la motivazione alla base di esso, l'articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all'Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l'articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell'articolo 261 TFUE, l'importo di tali ammende, conformemente al suo terzo motivo;
- annullare l'articolo 1, comma 1, punto 2), lettera b), e punto 3), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui constata che l'infrazione unica e continuata imputata all'Air France-KLM comprende i servizi di trasporto in ingresso nel SEE (traffico *inbound* SEE), e la motivazione alla base di esso, l'articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all'Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l'articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell'articolo 261 TFUE, l'importo di tali ammende, conformemente al suo quarto motivo;
- in ulteriore subordine, qualora il Tribunale non pronunci l'annullamento della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del secondo, del terzo o del quarto motivo:
 - annullare l'articolo 1, comma 1, punto 1), lettera b), punto 2), lettera b), punto 3), lettera b), e punto 4), lettera b), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui constata che il rifiuto di pagare una commissione agli spedizionieri costituisce un elemento separato dell'infrazione unica e continuata imputata all'Air France-KLM, e la motivazione alla base di esso, l'articolo 3, lettere b) e d), della decisione nella parte in cui infligge all'Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, e l'articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sul fondamento dell'articolo 261 TFUE, l'importo di tali ammende, conformemente al suo quinto motivo;
- in estremo subordine, qualora il Tribunale non pronunci l'annullamento integrale della decisione C(2017) 1742 final sul fondamento del quinto motivo:
 - annullare l'articolo 3, lettere b) e d), della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui infligge all'Air France-KLM due ammende di un importo complessivo di EUR 307 360 000, in quanto il calcolo di tali ammende integra le tariffe e il 50 % dei ricavi in ingresso nel SEE (ricavi *inbound* SEE) della Société Air France e della KLM (conformemente al suo sesto motivo), sopravvaluta la gravità dell'infrazione imputata all'Air France-KLM (conformemente al suo settimo motivo), constata una durata d'infrazione erronea nei confronti della Société Air France (conformemente al suo ottavo motivo) e applica una riduzione di ammenda insufficiente in considerazione dei regimi di regolamentazione (conformemente al suo nono motivo), nonché la motivazione alla base di esso, e ridurre, sul fondamento dell'articolo 261 TFUE, tali ammende a un importo adeguato;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea imputazione all'Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell'Air France e della KLM. Tale motivo si suddivide in due parti:
 - prima parte, vertente sull'erronea imputazione all'Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell'Air France a partire dal 15 settembre 2004 e di quella della KLM a partire dal 5 maggio 2004;
 - seconda parte, vertente sull'erronea imputazione all'Air France-KLM della responsabilità delle pratiche dell'Air France tra il 7 dicembre 1999 e il 15 settembre 2004.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e dei principi di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di non discriminazione tra l'Air France-KLM e la Lufthansa, che pregiudica la ricevibilità dei documenti prodotti nell'ambito della domanda di immunità della Lufthansa.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela contro l'intervento arbitrario della Commissione a causa dell'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie aeree che hanno partecipato alle pratiche. Tale motivo si suddivide in due parti:
 - prima parte, vertente sull'argomento secondo cui l'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno partecipato alle pratiche sarebbe viziata da un difetto di motivazione;

- seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui l'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno partecipato alle pratiche sarebbe viziata da una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di tutela contro l'intervento arbitrario della Commissione.
4. Quarto motivo, vertente sull'integrazione del traffico *inbound* SEE nell'infrazione unica e continuata, che violerebbe le regole che delimitano la competenza territoriale della Commissione. Tale motivo si suddivide in due parti:
- prima parte, vertente sul fatto che le pratiche relative al traffico *inbound* SEE non sarebbero state attuate all'interno del SEE;
 - seconda parte: la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di effetti qualificati all'interno del SEE legati alle pratiche relative al traffico *inbound* SEE.
5. Quinto motivo, vertente su una motivazione contraddittoria e sull'errore manifesto di valutazione che viziano la constatazione secondo cui il rifiuto di pagare una commissione agli spedizionieri costituirebbe un elemento separato dell'infrazione unica e continuata. Tale motivo si suddivide in due parti:
- prima parte, secondo la quale detta constatazione sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria;
 - seconda parte, secondo la quale detta constatazione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione.
6. Sesto motivo, vertente sul carattere erroneo dei valori delle vendite presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta all'Air France-KLM e che si suddivide in due parti:
- prima parte, vertente sul fatto che l'integrazione delle tariffe nel valore delle vendite si baserebbe su una motivazione contraddittoria, su diversi errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione;
 - seconda parte, vertente sul fatto che l'integrazione del 50 % dei ricavi *inbound* SEE nei valori delle vendite violerebbe gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e il principio del *ne bis in idem*.
7. Settimo motivo, vertente sulla valutazione erronea della gravità dell'infrazione, suddiviso in due parti:
- prima parte, vertente sull'argomento secondo cui la sopravvalutazione della gravità delle pratiche si baserebbe su diversi errori manifesti di valutazione e sulla violazione dei principi di proporzionalità delle pene e di parità di trattamento;
 - seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui la sopravvalutazione della gravità delle pratiche risulterebbe dall'inclusione nella sfera dell'infrazione di contatti relativi a pratiche attuate al di fuori del SEE in violazione delle regole di competenza territoriale della Commissione;
8. Ottavo motivo, vertente sul carattere erroneo del calcolo della durata dell'infrazione constatata a carico dell'Air France e presa in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta all'Air France-KLM;
9. Nono motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull'insufficienza della riduzione del 15 % concessa dalla Commissione in considerazione dei regimi di regolamentazione.

Ricorso proposto il 13 giugno 2017 — Qualcomm e Qualcomm Europe contro Commissione

(Causa T-371/17)

(2017/C 256/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti), Qualcomm Europe, Inc. (San Diego) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato and M. Davilla, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- Annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione europea, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 1/2003 nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (predation); e